N° 198

Regione siciliana - Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573

Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco.

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965

(Omissis)

Art. 1

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo delle Associazioni pro loco.

Art. 2

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- che l'Associazione pro loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro loco;
- che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco, possegga attrattive turistiche o disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva con particolare riguardo agli esercizi pubblici;
- che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo (modificato con Decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, 16 settembre 1965);
- che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;
- che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione pro loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 4

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni in cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

Art. 5

L'albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazione e dei trasporti.

Art. 6

Disposizioni transitorie.

Per le Associazioni pro loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.